

**CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E
IL CAF PER IL SERVIZIO CONNESSO ALLA FASE DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI),
DELLE COMUNICAZIONI (MODELLI ADI-COM), DELLE DOMANDE DI
SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL) E DELLE
COMUNICAZIONI (MODELLI SFL-COM) PER GLI ANNI 2024-2025**

LE SOTTOSCRITTE PARTI

il nato a () il, domiciliato per la carica in, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello **"ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE"**, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

e

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.....), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di/delle (luogo) (numero), R.E.A. (numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

ovvero

giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il componente dichiara essere tuttora valida e non revocata e che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A";
(in appresso anche più brevemente "CAF" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

VISTI

- l'art. 1 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 che, a decorrere dal mese di gennaio 2024, istituisce l'Assegno di inclusione (ADI), quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro (di seguito "Decreto");
- l'art. 4, comma 1 del Decreto, che prevede che le domande di ADI possono essere presentate tramite i centri di assistenza fiscale previo convenzionamento con l'INPS a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del medesimo articolo 4;
- l'art. 12, comma 1 del precitato Decreto, in virtù del quale, al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e

lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate;

- l'art. 5 del Decreto, richiamato dal comma 10 del precitato art. 12, in virtù del quale, al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'ADI e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'ADI, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), realizzato dall'INPS, nel cui ambito opera la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa;
- l'art. 4, comma 1 del Decreto, richiamato dall'art. 12, comma 10, in virtù del quale, al fine di ricevere il beneficio economico, il richiedente deve effettuare l'iscrizione presso il SIISL, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD);
- l'art. 4, comma 2 del Decreto, secondo cui il beneficio economico dell'ADI decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente;
- l'art. 1 comma 479 della precitata legge, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis del Decreto, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse, pari ad euro 35 milioni, sono consentite la presentazione delle domande di ADI ed SFL, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- l'art. 4, comma 7 del Decreto secondo cui le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del PAD, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, sono definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali dell'8 agosto 2023, n. 108 (d'ora in poi D.M. SFL), adottato ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 12, commi 11 e 13, del citato Decreto, con cui sono state definite, in fase di prima applicazione, le modalità di richiesta, di attivazione e di funzionamento della misura, gli obblighi dei beneficiari, nonché le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027;

- la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n.14417 del 24 ottobre 2023 con la quale sono stati forniti chiarimenti in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettera b) n. 1 e 12 comma 2 del Decreto;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 dicembre 2023, n. 154 (d'ora in poi D.M. ADI), adottato ai sensi dell'art. 4, comma 7 del citato Decreto, con cui sono state definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del PAD, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato nonché le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare;
- la circolare del 16 dicembre 2023, n. 105, con la quale l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura dell'ADI, prevedendo, tra l'altro, che l'iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possano essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda;
- la nota prot. n. 0012712 del 15 dicembre 2023, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha rappresentato di non avere alcuna osservazione da formulare sulla bozza della precitata circolare;
- i modelli della domanda di ADI e di SFL, nonché i modelli di comunicazione adottati per la gestione delle misure;
- il DM 3 aprile 2013, n. 55, recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
- l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con cui è stato introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debtrici d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139 del 2021 (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393, del 2 luglio 2015, recante le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

RAVVISATA LA NECESSITA' DI

- istituire apposito tavolo tecnico con i rappresentanti della Consulta dei CAF al fine di efficientare le attività oggetto della presente convenzione con riguardo al conferimento della delega in modalità digitale, all'esito del quale, ove si rendesse necessario, si procederà all'adozione di apposito Addendum;

Tutto quanto premesso, le sottoscritte Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. L'INPS affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "CAF", il servizio connesso alla fase di presentazione della domanda di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni (modello ADI-Com), delle domande di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e delle comunicazioni (modello SFL-Com).
2. La fase di presentazione della domanda può essere comprensiva della iscrizione nel SIISL e della sottoscrizione del PAD.
3. Per lo svolgimento del servizio di cui alla presente Convenzione, i CAF si impegnano a non richiedere corrispettivi all'utenza.

Art. 2

Contenuto del servizio

1. L'INPS indica ai CAF le modalità per lo svolgimento del servizio, a partire da quanto specificato e contenuto nella presente Convenzione e nell'Atto di nomina (Allegato 1); in ogni caso, l'INPS si riserva di implementare quanto previsto con ulteriori istruzioni che verranno convenute con il CAF tramite apposito atto di modifica/integrazione del citato Atto di nomina.
2. Sinteticamente, si richiamano i seguenti passaggi:
 - a. acquisizione della delega specifica del richiedente e adozione del registro cronologico. Ad integrazione di quanto contenuto nell'art. 1 dell'Atto di nomina, si chiarisce che nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non consentano la compilazione e firma della delega, la stessa può essere presentata priva della firma solo ed esclusivamente mediante allegazione del documento di identità che riporta l'annotazione dell'impossibilità alla firma;
 - b. controllo dell'identità del richiedente;
 - c. assistenza nella fase di compilazione e presentazione delle domande nei termini di cui alla Circolare INPS del 16 dicembre 2023, n. 105, Ad integrazione

di quanto contenuto nell'art. 1 dell'Atto di nomina, si chiarisce che, nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non consentano la compilazione e firma della domanda, il CAF non acquisisce la firma ove tale condizione di impossibilità risulti dal medesimo documento d'identità rilasciato dal Comune;

- d. rilascio al richiedente di copia delle domande, anche limitatamente alla parte in cui sono raccolti i dati personali ed alla informativa sul relativo trattamento;
- e. trasmissione ad INPS, entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione, della domanda ADI ed SFL, del modello ADI Com e del modello SFL- Com con un ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 11.000 per ADI e ad euro 7.000 per SFL.
- f. conservazione della documentazione, secondo le modalità illustrate all'art. 6.

Art. 3

Procedure di supporto

- 1. L'Istituto fornisce ai CAF per il servizio di cui all'art. 1, comma 1, della presente Convenzione ed ai fini del completamento dell'iter procedurale per l'erogazione del beneficio:
 - a. Gli accessi necessari allo svolgimento del servizio;
 - b. le specifiche tecniche per le informazioni gestite mediante il canale di interoperabilità rappresentato dalla piattaforma MODI;
 - c. la modulistica, resa disponibile sul sito istituzionale dell'INPS;
 - d. l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE che, ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, dell'Atto di nomina, il CAF deve rendere disponibile all'interessato in relazione al trattamento da parte dell'INPS dei dati conferiti nell'ambito del procedimento per l'erogazione della prestazione di AdI ed SFL;
 - e. gli esiti delle domande in termini di accoglimento/reiezione con indicazione della tipologia di reiezione.

Art. 4

Gestione delle domande anomale

- 1. Per tutti gli errori in fase di compilazione delle domande presentate dal CAF, fino al momento in cui la domanda entra in fase istruttoria, è possibile richiederne l'annullamento mediante apposita funzione resa disponibile dal sistema informativo.

Art. 5

Comunicazioni all'utente

- 1. Al momento in cui acquisisce le domande, il CAF informa il richiedente di quanto segue:
 - a. i dati acquisiti, in osservanza delle disposizioni normative in materia e della presente convenzione, saranno trasmessi all'INPS e resi disponibili nella

piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa del SIISL ai fini della successiva trasmissione ai servizi sociali, ai CPI, alle Agenzie per il Lavoro e agli enti di intermediazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.lgs. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.150/2015;

- b. nel caso in cui il modello Com-Ridotto non sia presentato contestualmente alla domanda: l'INPS respingerà la domanda ove la presentazione del modello Com-Ridotto non avvenga entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- c. nel caso di modello Com-esteso, la presentazione deve avvenire entro i termini previsti dalla vigente normativa;
- d. a conclusione dell'istruttoria da parte dell'INPS, il CAF dà notizia al richiedente dell'esito delle domande presentate per il suo tramite.

Art. 6

Conservazione della documentazione

1. Il CAF stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal dichiarante (anche attraverso apposizione di firma digitale), è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di cinque anni dalla data di trasmissione della dichiarazione.
2. Il CAF, allo scopo di evitare l'onere di conservazione dei modelli cartacei originali, può procedere alla copia per immagine su supporto informatico del documento analogico prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti. A tal fine, il sistema dovrà essere conforme a quanto previsto nelle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" di maggio 2021 emesse da Agid ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale e, dunque, rispettare i requisiti per la certificazione di processo come espressi nel relativo allegato 3.
3. Il CAF è altresì tenuto a conservare, per il medesimo periodo di cinque anni, copia del documento di identità del richiedente e della delega di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della presente Convenzione conformemente a quanto specificato al precedente comma 2.

Art. 7

Avvalimento

1. Per le attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 dell'Atto di nomina, il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto controllo e assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, ed 1-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
2. L'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del CAF, anche ai fini delle verifiche.

3. In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, l'INPS intrattiene rapporti con il solo CAF.

Art. 8

Soggetti autorizzati all'accesso

1. Per le attività oggetto della convenzione, sono autorizzati ad accedere alla procedura – nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 dell'Atto di nomina - soltanto i soggetti ai quali il CAF ha attribuito uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1. Nella fase di avvio del servizio risulteranno autorizzati tutti coloro già autorizzati all'invio delle domande di reddito di cittadinanza. Tali soggetti, fatte salve le ipotesi di avvalimento, devono essere legati al CAF da un rapporto giuridico, a titolo di lavoro subordinato o a titolo di collaborazione coordinata e continuativa in quest'ultimo caso così come disciplinato dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i.. Gli stessi, individuati dall'Amministratore locale, sono istruiti circa le specifiche funzionalità della procedura, nonché informati delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall'Istituto e dal CAF stesso.

Art. 9

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. Per i servizi oggetto della presente Convenzione Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, designa il CAF quale "Responsabile del trattamento" come da allegato Atto di nomina (Allegato 1).
2. Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, è svolto dal Responsabile del trattamento designato nella scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (INPS) – a partire da quelle contenute nella presente Convenzione, nell'Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti, limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e all'Atto di nomina, e nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento degli stessi; il Responsabile assicura, altresì, che i dati non saranno divulgati, comunicati - fatti salvi gli obblighi di legge - ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
4. Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

5. Il Titolare INPS informa gli interessati cui si riferiscono i dati circa i trattamenti svolti in esecuzione della presente Convenzione e il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del medesimo Regolamento, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
6. Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto all'art. 33 del Regolamento UE.
7. Per le attività di cui alla presente Convenzione e all'Atto di nomina il CAF, designato Responsabile del trattamento, non è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

Art. 10 **Misure di sicurezza**

1. Il CAF attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito riportate:
 - a. adotta procedure di registrazione che prevedono il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
 - b. adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
 - le credenziali di autenticazione:
 - identificano in modo univoco una persona fisica;
 - sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
 - sono costituite da un certificato digitale, o un token One-Time Password (OTP), o una coppia username/password, o credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
 - per l'accesso alle procedure dalla rete internet è necessario utilizzare credenziali a 2 fattori (OTP o certificato digitale);
 - nel caso in cui le credenziali siano costituite da una coppia username/password, sono previste politiche di gestione della password che definiscano almeno i seguenti criteri:
 - scadenza della password (non oltre 90 giorni);
 - blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
 - verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri; regole di complessità nella composizione della password; esclusione di nome, cognome e codice fiscale);

- la procedura di autenticazione dell'utente è protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a quella offerta dal protocollo TLS 1.2.
2. I servizi esposti da INPS su piattaforma di interoperabilità sono erogati secondo le Regole tecniche AGID pubblicate con determina AGID di Ottobre 2021: <https://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/sistema-pubblico-connettivita/il-nuovo-modello-interoperabilita>.
L'accesso ai servizi resi disponibili da INPS attraverso il canale dell'Interoperabilità e della piattaforma MODI è consentito solo attraverso protocolli e misure in grado di comprovare la titolarità del soggetto che accede. In particolare, la sicurezza degli accessi sarà garantita dalla sicurezza del canale attraverso mutua autenticazione https per i servizi erogati da INPS;
In particolare, sarà necessario effettuare una fase preliminare di registrazione, che prevede lo scambio tra le parti di un certificato di autenticazione digitale e gli indirizzi IP delle macchine che implementano l'interoperabilità.
Il certificato sarà registrato da INPS per identificare il mittente durante la fase di mutua autenticazione TSL, in linea con il pattern ID_AUTH_CHANNEL_02 del nuovo modello di interoperabilità.
I certificati già in possesso di ciascun CAF per l'accesso in cooperazione operativa, possono essere utilizzati per l'accesso sulla piattaforma MODI.
 3. Il Caf comunica all'Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio ambito tecnologico che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.
 4. Al fine della corretta gestione degli accessi, il Caf individua:
 - un supervisore locale quale responsabile del controllo sull'utilizzo della procedura;
 - uno o più amministratori locali preposti alla gestione operativa delle utenze e alla formazione dei soggetti autorizzati all'accesso.
 5. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni, attualizzate ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, emanate dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 393, del 2 luglio 2015.

Art. 11

Tracciamento degli accessi e controllo

1. Il CAF comunica ai soggetti di cui al precedente art. 8 che l'Istituto e il CAF stesso procedono al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.
2. L'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utenti autorizzati. In caso di anomalie, richiederà al CAF chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere, nonché la documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati. Il mancato invio di quanto richiesto, ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva, comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza. Nel caso in cui si riscontrino elementi tali da integrare una eventuale ipotesi di reato, l'INPS procederà con la segnalazione all'Autorità competente e al Garante per la

protezione dei dati personali, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto.

3. Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa, si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

Art. 12 Compensi

1. Per il servizio di cui all'articolo 2, INPS riconosce ai CAF i seguenti compensi unitari IVA esclusa, fatto salvo quanto previsto all'art. 13.

Tipologia	Costo unitario (IVA esclusa)
Domanda	€ 10,00
Modello Com Ridotto ed Estesio	€ 4,10

2. I compensi previsti per la domanda ADI, per la domanda SFL nonché per le relative comunicazioni sono decurtati nella misura dell'80% in caso di trasmissione dagli 11 ai 30 giorni solari dalla data di presentazione, salvo che il ritardo non sia dovuto a comprovato malfunzionamento del sistema informatico dell'INPS ovvero ai tempi tecnici necessari per il rilascio del servizio da parte dell'INPS. Oltre il 30° giorno di ritardo nella trasmissione non è corrisposto alcun compenso.
3. L'attività di raccolta e trasmissione delle domande di ADI, delle domande SFL nonché delle relative comunicazioni, svolta dai CAF relativamente alla presente Convenzione sarà remunerata mediante le risorse pari a 10 milioni di euro, tenuto conto dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato dal comma 1-bis dell'articolo 4 del Decreto, il cui utilizzo è subordinato all'effettivo trasferimento dal Ministero.
4. L'Istituto procederà a periodico monitoraggio delle domande, a condividerne il risultato con la Consulta dei CAF nell'ambito di un apposito tavolo tecnico, e, al raggiungimento del predetto limite, comunicherà al CAF, entro il termine di cinque giorni lavorativi successivi, la sospensione del servizio definito all'art. 2 della presente Convenzione.

Art. 13 Verifiche

1. L'INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle domande trasmesse dal CAF.
2. All'esito dei controlli automatici, non è riconosciuto al CAF alcun compenso alle domande che presentino le seguenti caratteristiche:
 - a. domande con richiedente che risulti deceduto in data antecedente alla data di presentazione oppure con codice fiscale non validato da Anagrafe tributaria;
 - b. domande annullate ai sensi dell'art. 4;
 - c. domande SFL ed ADI presentate con un valore ISEE rispettivamente superiore ad euro 6.000,00 e ad euro 9.360,00;

- d. domande trasmesse all'INPS dal 31° giorno solare dalla data di presentazione.
3. In applicazione dell'art. 3 comma 2 del D.M. ADI, sarà riconosciuto il compenso per le domande il cui il valore ISEE risulti rideterminato in misura non superiore a euro 9.360,00 per ADI e non superiore a euro 6.000,00 per SFL.
 4. Nel caso in cui siano validamente acquisite sul sistema INPS più domande del richiedente ovvero del componente del nucleo familiare, l'Istituto non riconosce alcun compenso a quelle pervenute successivamente alla prima, fatta salva l'ipotesi in cui la domanda successiva alla prima sia stata accolta.
 5. L'INPS si riserva di effettuare, su segnalazione delle Autorità competenti ovvero dell'utente, ogni opportuno controllo in attuazione della presente Convenzione.
 6. Nel caso di domande recanti firma sulla quale sia stata resa la formale denuncia da parte dell'utente che la abbia disconosciuta davanti alle competenti autorità, compreso l'INPS, oppure di richiesta di corrispettivi all'utenza, si provvede al recupero del compenso indebitamente percepito ed all'applicazione di una penale di importo pari ad euro 300,00.
 7. In entrambi i casi, qualora i fatti siano stati denunciati esclusivamente all'INPS, questi provvede senza ritardo a denunciarli alle competenti Autorità, anche ai sensi dell'art. 331 c.p.p..
 8. A fini del comma 6, la Direzione generale dell'INPS senza indugio comunica al CAF l'avvio del procedimento. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il CAF ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, l'INPS comunica al CAF la conclusione del procedimento, indicando, qualora la inadempienza risulti confermata, l'importo del compenso oggetto di restituzione, ove già percepito, ed in ogni caso l'importo della penale. La riscossione delle somme dovute, anche a titolo di penale, avviene prioritariamente mediante compensazione in sede di pagamento degli importi fatturati.
 9. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 14

Liquidazione e pagamento dei compensi

1. Per il servizio svolto, il CAF emette fatture ogni semestre consultando all'uopo i dati riepilogativi che INPS rende disponibili sul sito istituzionale entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del semestre.
2. Agli effetti dell'applicazione dei compensi indicati all'art. 12 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell'INPS.
3. Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG. Dovrà poi essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall'INPS sul sito istituzionale: Avvisi, bandi e fatturazione > Fatturazione elettronica.

La fattura, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, dovrà riportare l'annotazione "S" - "scissione dei pagamenti" sulla medesima. Pertanto, l'Istituto verserà direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel predetto decreto, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in fattura.

Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura medesima e l'effettivo ricevimento della stessa.

Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall'Istituto ai CAF, in modo da garantire il corretto inoltro della fattura.

Pertanto, l'Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio, né procederà ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

4. Entro 15 giorni dal ricevimento della fattura all'Istituto, la Direzione centrale Inclusione e Invalidità civile può restituire la fattura allo SDI per i seguenti motivi:
 - a. mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati sul sito istituzionale;
 - b. mancata oppure errata indicazione dei compensi e del periodo di riferimento;
 - c. mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria.
5. Nell'ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si sia provveduto a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con nota di credito, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La predetta nota dovrà essere trasmessa unitamente alla fattura riportante i dati corretti, secondo le citate modalità.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i compensi sono erogati entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della relativa fattura da parte dell'Istituto.
7. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori elementi:
 - a. avvenuta sottoscrizione della convenzione;
 - b. verifica del DURC del CAF, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla normativa vigente;
 - c. indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

Art. 15

Recesso, rifiuto di stipula da parte dell'INPS, sospensione e risoluzione della convenzione

1. L'INPS si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione qualora sia accertata l'irregolarità delle domande di cui all'articolo 13, comma 6, per una percentuale pari o superiore al 5% delle domande trasmesse dal CAF.
2. L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di inadempienza grave del CAF, accertata anche nell'ambito delle verifiche previste dalla presente Convenzione.

3. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi, l'INPS comunica al CAF la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.
4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAF ha facoltà di comunicare alla Direzione generale dell'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell'INPS comunica al CAF il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi dei primi due commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
6. Il recesso di cui ai primi due commi del presente articolo ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione di cui al comma che precede. Tuttavia, qualora la particolare gravità e/o connotazione e/o diffusione delle irregolarità accertate sia tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria della Convenzione, l'INPS, nelle more del procedimento di cui sopra, procede alla immediata sospensione della Convenzione, prevista dal successivo comma 10.
7. Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti di convenzione tra l'INPS e i CAF, nei casi di cui ai primi due commi l'Istituto ha facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF interessato, anche ad oggetto diverso rispetto a quello della presente convenzione. L'Istituto potrà, altresì, rifiutare la stipula della convenzione ove siano in corso degli accertamenti da parte delle Autorità competenti per condotte irregolari poste in essere dal CAF nell'esercizio delle sue attività.
8. L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente convenzione nei casi in cui, in base all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all'assistenza fiscale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Considerato che il CAF è tenuto alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme, con gli effetti e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a. adozione di misure inibitorie adottate nei confronti del CAF dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
 - b. mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
 - c. adozione di misure cautelari personali riguardanti i legali rappresentanti del CAF e/o le persone fisiche che ricoprono cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - d. mancato rispetto degli obblighi, a carico del CAF, indicati nell'articolo 9 in materia di protezione dei dati personali e nel relativo Atto di nomina;

All'atto dell'acquisizione della notizia dell'insorgenza di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS potrà comunicare al CAF la volontà di avvalersi

della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).

10. L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l'efficacia della presente convenzione ove, durante il corso della convenzione stessa, le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, i rappresentanti e/o incaricati, oppure i dipendenti e/o responsabili di una Struttura territoriale del CAF, comprese quelle di cui quest'ultimo si avvale ai sensi dell'art. 7 della presente Convenzione, siano sottoposti ad accertamenti e/o misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate.
Al verificarsi di tali fattispecie, l'Istituto si riserva il diritto di esercitare la facoltà prevista dal presente comma qualora in ciascuna delle ultime tre annualità oggetto di verifica ordinaria ai sensi dello schema di Convenzione in materia di ISEE, la percentuale di irregolarità delle DSU sia almeno pari al 3% delle dichiarazioni campionate.
11. Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l'Istituto disponga la sospensione dell'efficacia della convenzione, ne dà immediata comunicazione al CAF e procede alla disabilitazione delle credenziali di accesso al sistema informativo.
12. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'INPS procede all'immediato ripristino delle credenziali di accesso, dandone tempestiva comunicazione al CAF.
13. La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all'altra.
14. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Art. 16

Durata e adeguamento

1. La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
2. Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.
3. In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative anche sopravvenute

impongano all'INPS risparmi di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con i CAF, l'Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e unilateralmente gli importi dei compensi di cui all'art. 12 agli effetti di dette disposizioni e ne dà immediata comunicazione ai CAF.

4. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Art. 17 ***Polizza assicurativa***

1. Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.
2. La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Art. 18 ***Registrazione***

1. Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 19 ***Spese ed oneri***

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto, sono a carico del CAF.
2. Il versamento dell'imposta di bollo dovuto per la sottoscrizione della presente convenzione non potrà avvenire mediante il ricorso alla compensazione. Il CAF si impegna a trasmettere all'INPS, in occasione della sottoscrizione della convenzione, quietanza di pagamento.

Art. 20 ***Foro***

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla presente convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà attribuita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

Art.21 ***Rinvio alla normativa vigente***

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

PER L'INPS

.....

PER IL CAF

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il CAF dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: *Art. 1* (Oggetto della convenzione), *Art. 4* (Gestione delle domande anomale), *Art. 5* (Comunicazioni all'utente), *Art.6* (Conservazione della documentazione), *Art. 12* (Compensi), *Art. 13* (Verifiche), *Art. 14* (Liquidazione e pagamento dei compensi), *Art. 15* (Recesso, rifiuto di stipula da parte dell'INPS, sospensione e risoluzione della convenzione), *Art. 16* (Durata e adeguamento), *Art. 17* (Polizza assicurativa), *Art. 18* (Registrazione), *Art. 19* (Spese ed oneri), *Art. 20* (Foro).

IL RAPPRESENTANTE DEL CAF

.....